



Sentenza n. 34/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO Componente

Dott.ssa Iole GENUA Componente relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 13765 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria nei confronti di:

1. - [OMISSIS] [Omissis], nata il [OMISSIS] (C.F. - [OMISSIS]) a [Omissis] ([OMISSIS]) e ivi residente in via - [Omissis], n. [omissis], in proprio e quale legale rappresentante della Società - [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] (P.I. [Omissis], rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Leonardi (C.F.: LNRRCR63D23A271G) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Rondini, a Perugia, in Corso Cavour, n. 20, con domicilio digitale presso l'indirizzo di p.e.c.: *riccardo.leonardi@pec-ordineavvocatiancona.it*;

2. - Società- [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] in liquidazione, (P.I. 01134460540) con sede a [Omissis], in via della [Omissis] n. [omissis], in persona del liquidatore [Omissis] [Omissis], come sopra individuata;

	3. - [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] in	
	liquidazione, in persona del Curatore Dott. [Omissis] [Omissis] (C.F.:	
	[OMISSIS]), nata a [Omissis] ([OMISSIS]) il [OMISSIS] e ivi	
	domiciliato a [Omissis] ([OMISSIS]), in [Omissis] n. [OMISSIS], pec.	
	[omissis]@ [omissis];	
	VISTO l'atto di citazione.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI, nella pubblica udienza del giorno 15 aprile 2026, svoltesi con	
	l'assistenza del Segretario Dott.ssa Marida Amodio Mancino, il Relatore	
	Ref. Iole Genua, il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Enrico	
	Amante, e l'Avvocato Riccardo Leonardi per la convenuta [Omissis]; non	
	costituita né comparsa la [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis]	
	[Omissis].	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. - Con atto di citazione depositato in data 13/11/2025, la Procura	
	regionale conveniva in giudizio:	
	- [Omissis] [Omissis], in proprio e quale legale rappresentante, all'epoca	
	dei fatti, della [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis];	
	- la Società [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] in liquidazione, in persona del	
	liquidatore [Omissis] [Omissis];	
	- il [Omissis] della predetta Società, in persona del Curatore	
	fallimentare;	
	per sentirli condannare, a titolo di responsabilità dolosa, solidale e per	
	l'intero, al risarcimento del danno quantificato in euro 184.571,09,	
	2	

	cagionato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per effetto	
	dell'indebita percezione di contributi pubblici.	
	II. - Dalla documentazione versata in atti, i fatti risultano così	
	riassumibili:	
	i. - In data 06/07/2009 la Società [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] (<i>di</i>	
	<i>seguito: "la Società"</i>), esercente attività di radiodiffusione visiva in	
	ambito locale, presentava al Comitato Regionale per le Comunicazioni	
	(CO.RE.COM.) per l'Umbria domanda di ammissione al contributo	
	statale a sostegno all'emittenza privata, previsto all'epoca dei fatti	
	dall'art. 45, comma 3, della legge n. 448 del 1998. Giova premettere che,	
	ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 292 del 05/11/2004	
	(<i>"Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive</i>	
	<i>locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della L. 23 dicembre 1998,</i>	
	<i>n. 448"</i>), il compito di accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti per	
	l'accesso a tale forma di contributo e di predisporre le graduatorie delle	
	emittenti televisive locali concorrenti - avuto riguardo agli elementi di	
	valutazione dettati dall'articolo 4 del D.M. n. 292/2004, <i>precit.</i> -	
	risultava intestato ai Comitati Regionali per le Comunicazioni, i quali	
	provvedevano altresì a comunicare le graduatorie stesse al competente	
	Ministero entro trenta giorni dalla relativa approvazione.	
	Nel caso di specie, la domanda della Società istante <i>"per l'anno 2009"</i> ,	
	resa in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (<i>ai sensi</i>	
	<i>dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000</i>), attestava in capo alla	
	medesima il possesso dei requisiti previsti dal suddetto D.M. n.	
	292/2004 e, in particolare, quello relativo alla situazione di regolarità	
	3	

“con il versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del Regolamento di cui al D.M. n. 292/2004” (cfr. domanda di concessione del beneficio, doc. n. 1 Atti Procura, all. 1), previsto dalla menzionata norma a pena di esclusione. La domanda, inoltre, elencava in una apposita tabella i nominativi del personale dipendente applicato allo svolgimento dell’attività televisiva dell’Emittente, con la specificazione delle pertinenti informazioni concernenti i relativi rapporti di lavoro; relativamente alla posizione giuridica di due fra i dipendenti a tempo determinato, si dichiarava che gli stessi risultavano assunti a tempo pieno (“100%”). Con riferimento a quanto esposto, l’istante otteneva l’attribuzione di un punteggio, commisurato a siffatta tipologia di rapporto di lavoro, rilevante ai fini della graduatoria definitiva (doc. n. 1 Atti Procura, all. 1, p. 4).

ii. – Con la deliberazione n. 18 del 09/11/2009, il CO.RE.COM. per l’Umbria (Doc. n. 1 Procura, all. 13) approvava la graduatoria relativa alle tredici domande al riguardo presentate, nella quale [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis], con l’Emittente “[OMISSIS]”, si collocava al terzo posto (con punteggio totale di 503,86, quale sommatoria di punti 107,10 riferiti alla voce “fatturato” e di punti 396,76 relativi alla voce “personale”). Conseguentemente, con determinazione del Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo Economico (nel prosieguo “Ministero”) – Dipartimento per le Comunicazioni del 05/02/2013 (Doc. n. 1 Procura, all. 11), veniva disposto il pagamento del contributo di euro **184.571,09**, in favore non già della Società, bensì di Equitalia Centro S.p.a., sussistendo, a carico

della beneficiaria, un pignoramento presso terzi per l'importo di euro 212.811,91, *medio tempore* notificato in data 28/02/2013 dall'Agenzia della Riscossione al Ministero, in ragione di pregresse posizioni debitorie della Società medesima nei confronti di taluni Enti impositori (Agenzia delle Entrate, ENPALS, INPS, INAIL, Prefettura di Roma, Comune di Terni), che avevano dato luogo all'emissione di cartelle di pagamento (cfr. elenco cartelle esattoriali come da atto di pignoramento presso terzi, doc. 1 Atti Procura, all. 12).

iii. - Dal 19/01/2011 la Società veniva posta in liquidazione e, successivamente, dichiarata fallita con la sentenza del Tribunale di Perugia n. 93 del 16/09/2015.

iv. - Il 13/07/2018, all'esito di un'attività ispettiva condotta in attuazione di un Protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza e il Ministero, concernente il controllo sulla legittima erogazione dei contributi previsti dall'art. 45, comma 3, della legge n. 448 del 1998, la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia (nel prosieguo "G.d.F."), trasmetteva un'annotazione di Polizia erariale alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria, esponendo gli esiti delle verifiche svolte nei confronti della [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] (prot. n. 60565/2018; doc. n. 1 Procura). Descritta l'attività investigativa svolta, l'annotazione concludeva rappresentando che la Società "non era in possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 4, lett. a) del decreto 30/04/2009 (bando per l'anno 2009) e rientra, pertanto, nella causa di esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 292/2004 (Regolamento), non essendo in

regola con il versamento dei contributi previdenziali ai fini INPGI ed ENPALS

alla data di presentazione della domanda (06/07/2009)" (doc. n. 1 Procura, pag. 26).

Dalle verifiche compiute dalla G.d.F. presso i competenti Enti previdenziali emergeva, infatti, che alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo la posizione contributiva della Società non risultava in regola né presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), né presso Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS), ciò integrando la causa di esclusione prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a), del citato D.M., che escludeva *"dall'erogazione del contributo: a) le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali"*.

Emergeva, inoltre, che nella domanda di ammissione al contributo della Società due dipendenti venivano scorrettamente indicati essere stati assunti a tempo pieno, anziché *part-time*, dal fatto conseguendo l'attribuzione di un punteggio superiore al dovuto, rilevante ai fini della formazione della graduatoria (*cfr., supra, il par. II., punto i.*).

v. - Analoga comunicazione veniva trasmessa dalla Guardia di Finanza, Nucleo Speciale *"Spesa pubblica e repressione frodi comunitarie"*, al Ministero in data 18/07/2018, con nota prot. 94073/2018, la quale altresì informava delle indagini penali a carico della convenuta [Omissis], in qualità di legale rappresentante della [Omissis][Omissis], per il delitto di cui all'art. 316-ter (*Indebita percezione di erogazioni pubbliche*) c.p., e inoltrava copia del processo verbale di constatazione delle violazioni contestate dalla G.d.F., in data 20/02/2018, alla Società rappresentata dal Curatore

fallimentare.

vi. - Le indagini si concludevano con l'esercizio dell'azione penale a carico della [Omissis] e della Società dalla stessa amministrata, per avere dichiarato *"mendacemente nella domanda relativa all'esercizio 2009, presentata in data 6 luglio 2009 al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Umbria: di essere in possesso del requisito di regolarità contributiva, prescritto, a pena di esclusione dalla gara, dall'art. 1, comma 4, lett. a) del bando per l'anno 2009 (decreto 30/04/2009), nonostante, alla data di presentazione della domanda, la società non risultasse in regola né con il versamento dei contributi ai fini INPGI e né con quelli ai fini ENPALS; e che i dipendenti [Omissis] [Omissis] e [Omissis] [Omissis] erano assunti a tempo pieno, nonostante fossero entrambi impiegati part time (a 20 ore settimanali su 40), per effetto, ottenendo, per ciascuno dei predetti lavoratori, l'attribuzione di un punteggio superiore, rilevante ai fini della formazione della graduatoria definitiva", per tale via conseguendo "indebitamente, per l'anno 2009, i contributi di cui all'art. 45, comma 3, della legge 448/98" (cfr. doc. n. 4 Procura).*

vii. - Il processo a carico della [Omissis] per il delitto di cui all'art. 316-ter c.p. e della [Omissis] [Omissis] per la connessa responsabilità amministrativa per fatto penale della Società ai sensi degli articoli 5, comma 1, lett. a) e 24 del d.lgs. n. 231 del 2001, si concludeva con la sentenza n. 628 del 26/03/2021 del GUP presso il Tribunale di Roma, dichiarativa di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato ascritto alla persona fisica e della sanzione amministrativa a carico dell'Ente. Avverso la predetta decisione la [Omissis] proponeva appello,

deducendo di non essersi mai attivamente interessata dell'effettiva gestione della Società e di non aver materialmente sottoscritto l'istanza di ammissione al contributo, come asseritamente confermato da una perizia grafologica di parte. Il gravame veniva rigettato dalla Corte di Appello di Roma con la pronuncia n. 11996 del 18/01/2022, che confermava la sentenza di primo grado sul presupposto che *“la circostanza che l'imputata avesse accettato di ricoprire la carica di legale rappresentante della s.r.l. (...) comportava che la stessa fosse pienamente edotta e consapevole del contenuto degli atti che andava a sottoscrivere spendendo quella qualità. (...). Anche la circostanza (...) della presunta non riconducibilità alla mano dell'imputata della sottoscrizione della domanda incriminata, è priva di rilevanza in senso assolutorio. Ciò che rileva è infatti l'avvenuta utilizzazione del documento per ottenere il beneficio pacificamente non spettante alla società amministrata dall'imputata, indipendentemente dalle modalità con le quali lo stesso sia stato materialmente confezionato. Quanto all'ultimo motivo, con il quale si lamenta che la società non avrebbe effettivamente beneficiato dei contributi (...), è giuridicamente irrilevante che essi siano stati acquisiti ad una procedura esecutiva mediante espropriazione presso terzi, atteso che si tratta di somme che sono servite comunque quale deconto di un debito della società medesima”* (doc. n. 23 Procura, all. 4).

Avverso la decisione di secondo grado, l'interessata - secondo quanto riferito negli atti difensivi dell'odierno giudizio - ha proposto ricorso per Cassazione, ad oggi pendente.

viii. - Sulla base degli esiti delle attività investigative il Ministero avviava e, in data 25/03/2021, concludeva (prot. n. 19798/2021) il

procedimento di revoca e di contestuale recupero del finanziamento, ai sensi dell'allora vigente art. 8, comma 1, del D.M. n. 292/2004, a norma del quale *"Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda ad essa allegata (...), il contributo è revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento in contraddittorio"*. Gli atti del procedimento di revoca del contributo venivano notificati alla Curatela fallimentare, essendo nel frattempo intervenuto il fallimento della Società debitrice.

ix. - Il 15/06/2021 il Ministero formulava istanza di ammissione al passivo del fallimento, venendo ammesso per importo pari al valore del contributo nella categoria dei chirografari. Lo stato passivo delle domande ultratardive veniva dichiarato esecutivo con provvedimento del Giudice delegato del 06/12/2023.

x. - Per le condotte sin qui descritte, nel mese di aprile 2025 la Procura regionale notificava invito a dedurre contestuale e cumulativo alla [Omissis] [Omissis] in fallimento, in persona del Curatore fallimentare, e a [Omissis] [Omissis] in proprio e quale legale rappresentante della Società medesima, all'epoca dei fatti.

xi. - Nella predette sede, con memoria datata 14/05/2025, la Curatrice Fallimentare rappresentava di essere venuta a conoscenza della vicenda a seguito delle attività investigative della G.d.F.; nel merito rappresentava di non essere edotta di ulteriori fatti ovvero di elementi nuovi e di non essere in possesso di documentazione ulteriore rispetto a quella fornita alla G.d.F.; si riportava, pertanto, alle relazioni fallimentari depositate presso il Tribunale di Perugia e depositava la

propria relazione ex art. 33 L.F. .

xii. – A mezzo di legale rappresentante, la convenuta [Omissis] rilevava:

a) l'improponibilità dell'azione di responsabilità contabile, per pendenza contestuale di un procedimento penale sui medesimi fatti e conseguente violazione del principio del *ne bis in idem* nonché, in subordine, l'improcedibilità del giudizio con richiesta della sospensione del processo contabile in attesa della definizione del procedimento penale;

b) la prescrizione dell'azione di responsabilità, con riferimento al *dies a quo* rappresentato dall'incameramento, in data 22/03/2013, del contributo pubblico da parte di Equitalia Centro Spa ovvero dal rinvio a giudizio chiesto dalla Procura della Repubblica di Sassari in data 02/09/2018 (*sostenendo maturata la prescrizione il 02/09/2023*); al riguardo, si richiamava l'art. 129, comma 3, delle Disp. Att. C.p.p. disponente la comunicazione della notizia di reato per danno erariale, da parte del P.M. ordinario in favore del P.M. contabile; ulteriormente, si eccepiva la possibilità dell'immediato riscontro dei dati del personale dipendente della Società da parte del Ministero, che aveva ricevuto la domanda nell'anno 2009;

c) l'insussistenza di danno erariale, in quanto il contributo pubblico non era stato incamerato dalla Società, bensì pignorato e riscosso dallo Stato, il fatto espropriativo avendo giuridicamente altresì impedito l'apprensione della somma ai sensi dell'art. 316-ter c.p., consumandosi questo con la materiale acquisizione delle somme non spettanti;

d) l'infondatezza della pretesa per l'irriferebilità della condotta

	censurata all'invitata, in quanto questa, al momento del fatto, aveva da	
	pochi mesi acquistato la Società e non era stata mai informata del	
	contenuto dei documenti presentati a corredo della domanda di	
	contributo, della cui sottoscrizione aveva chiesto il disconoscimento	
	(rif.: perizia grafologica del CTP Dott. G. Fabrizi, allegato n. 9 alle deduzioni);	
	e) l'insussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità	
	amministrativa, in dipendenza del fatto che l'invitata non aveva né	
	sottoscritto né presentato la domanda di contributo;	
	f) nelle deduzioni veniva altresì formulata richiesta di audizione,	
	tuttavia nelle premesse della stessa e, pertanto, né in calce né con atto	
	separato come prescritto (rif.: l'art. 67, comma 2, del c.g.c.).	
	III. - La Procura regionale, ritenendo le deduzioni non aver superato le	
	relative contestazioni, citava in giudizio gli odierni convenuti,	
	chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato al	
	Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo	
	Economico ante d.l. 11.11.2022, n. 173), quantificato in euro 184.571,09,	
	pari al valore del contributo erogato, a titolo di responsabilità dolosa,	
	solidale e per l'intero, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia,	
	oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, interessi legali dal	
	deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo ed alle spese di	
	giudizio. L'atto di citazione:	
	i. - in punto di prescrizione, affermava sussistere nel caso di specie un	
	occultamento doloso del danno, individuando conseguentemente il <i>dies</i>	
	<i>a quo</i> del termine prescrizionale nel momento di esteriorizzazione	
	obiettiva del danno - coincidente con la data di trasmissione degli esiti	
	11	

	dell'attività ispettiva della Guardia di Finanza alla Procura regionale e	
	all'Amministrazione danneggiata (<i>luglio 2018</i>) - e indicando nel	
	provvedimento di revoca del beneficio e nell'istanza di insinuazione al	
	passivo del fallimento societario gli atti interruttivi della prescrizione	
	posti in essere dal Ministero;	
	ii. - nel merito, individuava la condotta antiggiuridica nella volontaria	
	attestazione del possesso di requisiti inesistenti ad opera della	
	beneficiaria del contributo nonché il danno nel relativo esborso	
	indebito, con vantaggio della Società realizzatosi attraverso la	
	compensazione di sue pregresse posizioni debitorie.	
	IV. - In data 16/03/2026 si costituiva tempestivamente in giudizio la	
	convenuta [Omissis] chiedendo, in via principale, il rigetto della	
	domanda e, in subordine, in caso di condanna, la quantificazione del	
	risarcimento del danno ai sensi del novellato art. 1, comma 1- <i>octies</i> , della	
	legge n. 20 del 1994, argomentando sulla base delle seguenti eccezioni:	
	i. - la prescrizione dell'azione di responsabilità erariale decorrendo la	
	stessa, ad avviso della convenuta, dalla data di effettivo	
	depauperamento del patrimonio pubblico, da individuarsi nel	
	05/02/2013, data di adozione della determina ministeriale che aveva	
	disposto il pagamento delle somme, non sussistendo nel caso di specie	
	alcun occultamento doloso del danno, atteso il disconoscimento, ad	
	opera della stessa, della sottoscrizione apposta sulla domanda di	
	contributo;	
	ii. - l'insussistenza dell'elemento oggettivo del danno erariale, posto che	
	la somma in contestazione era stata incamerata dall'Agenzia per la	
	12	

riscossione Equitalia Centro S.p.a. *“a saldo di poste passive dovute dalla [Omissis] [Omissis] allo Stato o ad altri Enti Pubblici”*, così confluendo *“nel bilancio consolidato dello Stato”*, per effetto di un pignoramento presso terzi da questa eseguito (*comparsa, pp. 8-9*);

iii. - l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, in considerazione del mancato concorso della convenuta alla compilazione e sottoscrizione della domanda di finanziamento, come asserito comprovato da una consulenza grafologica, *“affidata al Dott. G. Fabrizi”*, che avrebbe *“sottoposto ad esame la sottoscrizione asseritamente riferita all'incolpata, escludendo categoricamente la riferibilità alla stessa”* (*comparsa, p. 11*);

iv. - l'improcedibilità della domanda, risultando contestualmente pendente il processo penale per i medesimi fatti oggetto di giudizio in considerazione della mancata iscrizione, al ruolo generale della Corte di cassazione, del ricorso - *“trasMESSO a mezzo pec in data 16 marzo 2022”* (*comparsa, p. 14*) - avverso la sentenza n. 11996/2021 della Corte di Appello di Roma, confermativa della statuizione di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione pronunciata dal Tribunale di Roma.

V. - Non risulta costituita, benché ritualmente citata, la Società [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis], in fallimento dal 16/09/2015. Si constata, al riguardo, che i due soggetti indicati in citazione - [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] e [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] - [Omissis] - corrispondono al medesimo soggetto giuridico individuato in due differenti fasi del relativo processo liquidatorio.

	Pertanto, le seguenti statuizioni saranno riferite all'unico soggetto	
	giuridico societario, individuato peraltro dalla medesima Partita Iva.	
	VI. - Nell'udienza del 15/04/2026:	
	i. - il Pubblico Ministero, ripercorrendo i contenuti dell'atto di citazione,	
	ribadiva:	
	a) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione - dovendo il <i>dies a quo</i>,	
	di contro, individuarsi nel luglio 2018, momento di conclusione delle	
	indagini della G.d.F. - atteso che nel caso di specie si era verificata una	
	pacifica ipotesi di occultamento doloso del danno, attraverso una	
	condotta attiva e in violazione di precisi obblighi dichiarativi, tale da	
	determinare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, il	
	differimento del termine di decorrenza della prescrizione alla data del	
	disvelamento del danno, con conseguente tempestività dell'azione	
	erariale, anche in considerazione degli atti interruttivi della	
	prescrizione, integrati, nella specie, dalla revoca del contributo e	
	dall'insinuazione al passivo intervenuti nel corso dell'anno 2021;	
	b) l'irrilevanza, ai sensi dell'art. 1228 c.c. disciplinante la responsabilità	
	per fatto degli ausiliari, dell'eccezione della convenuta, già confutata in	
	sede penale, circa la propria estraneità alla presentazione dell'istanza di	
	contributo che, in base a quanto affermato nella comparsa di	
	costituzione e risposta, sarebbe stata " <i>con tutta probabilità</i> " predisposta	
	e sottoscritta dal personale amministrativo;	
	c) l'infondatezza dell'eccezione concernente l'insussistenza del danno	
	erariale, in ragione del mancato introito del contributo da parte della	
	Società, considerato che la somma erogata era stata concretamente	
	14	

	impiegata a estinzione di posizioni debitorie della Società stessa, come	
	già riconosciuto in sede penale;	
	d) l'infondatezza dell'eccezione concernente l'asserita violazione del	
	principio del <i>ne bis in idem</i> , per effetto della contestuale pendenza di un	
	giudizio penale, in ragione del consolidato orientamento della	
	giurisprudenza contabile circa la reciproca indipendenza tra il giudizio	
	erariale e quello penale;	
	e) l'inapplicabilità del potere riduttivo, in fattispecie, per la	
	connotazione dolosa della condotta censurata.	
	ii. - Il difensore della convenuta, nel riportarsi ai contenuti della	
	comparsa di costituzione e insistendo per il rigetto della domanda,	
	ribadiva:	
	a) la contestuale pendenza del processo penale a carico dell'assistita per	
	i medesimi fatti oggetto del presente giudizio di responsabilità erariale,	
	non risultando ancora il ricorso - proposto avverso la sentenza della	
	Corte di Appello di Roma - iscritto presso il Registro generale della	
	Corte di Cassazione;	
	b) l'estraneità della convenuta rispetto alla domanda del contributo	
	pubblico, asseritamente avvenuta a propria insaputa a seguito del	
	relativo subentro nell'assetto organizzativo della Società, come	
	confermato non soltanto dal fatto che la stessa non aveva mai chiesto	
	aggiornamenti al Ministero circa l'esito dell'istanza nel lungo periodo	
	tra la relativa presentazione (<i>dell'anno 2009</i>) e l'effettiva erogazione del	
	beneficio (<i>dell'anno 2013</i>), ma anche in virtù del disconoscimento attuato	
	della firma sulla domanda, confortato da una consulenza grafologica di	
	15	

	parte asserita non contestata né dal Pubblico ministero né dal Giudice	
	penale;	
	c) la mancata attivazione del Ministero competente per il recupero del	
	contributo, anche presso Equitalia S.p.a., essendosi il medesimo limitato	
	a proporre l'insinuazione del proprio credito al passivo fallimentare.	
	iii. - Su replica consentita, il P.M. rilevava la correttezza dell'operato del	
	Ministero, il quale aveva, <i>in primis</i> , chiesto la restituzione del contributo	
	e, quindi, proposto l'insinuazione precitata.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. - La pretesa erariale all'esame ha ad oggetto il risarcimento del danno	
	arrecato al Ministero dello Sviluppo Economico (<i>a seguito del d.l. n. 173</i>	
	<i>dell'11.11.2022: Ministero delle Imprese e del Made in Italy; nel prosieguo</i>	
	<i>"Ministero")</i> per effetto dell'indebita erogazione di un contributo	
	pubblico a favore di un soggetto privato che aveva falsamente attestato	
	il possesso di requisiti previsti, condotta che ha comportato la revoca	
	della concessione della sovvenzione.	
	2. - In primo luogo, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., deve essere rilevata la	
	contumacia della convenuta Società [Omissis] [Omissis] [Omissis] in	
	fallimento, non costituita benché ritualmente evocata in giudizio.	
	3. - In via preliminare, deve scrutinarsi l'eccezione di prescrizione	
	dell'azione sollevata dalla convenuta ritualmente costituita nel	
	giudizio, già Amministratore unico della Società (<i>dal 24/09/2008 al</i>	
	<i>03/12/2010)</i> e successivamente Liquidatore della stessa dal 03/12/2010	
	al 16/09/2015 (<i>data del fallimento</i>).	
	16	

i. - Nel vagliare l'eccezione, il Collegio non può non constatare l'alterazione, attuata dalla Società richiedente, del quadro conoscitivo oggetto di valutazione istruttoria ai fini della concessione del contributo pubblico, che ha indubbiamente sortito l'effetto di dissimulare quanto emerso soltanto all'esito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza.

La dichiarazione di fatti non corrispondenti al vero, oltretutto con assunzione della responsabilità penale di quanto dichiarato ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 - indipendentemente dal soggetto che vi abbia dato causa - ha obiettivamente integrato un occultamento doloso del danno da spesa indebita, per cui v'è causa.

Va sul punto richiamato che, secondo la costante giurisprudenza contabile, l'occultamento doloso può essere definito come *“una situazione del tutto non corrispondente alla realtà, idonea a superare l'ordinaria diligenza del danneggiato, espressione del principio di autoresponsabilità, in modo tale che neanche con l'impiego di normali controlli il danneggiato avrebbe potuto conoscere l'esistenza del danno”* (in termini, Sez. giur. Umbria, sent. n. 58/2025), mentre la falsa dichiarazione viene pacificamente considerata dalla giurisprudenza alla stregua di una ordinaria forma di integrazione dell'occultamento del danno, con ciò che ne consegue ai fini dell'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione (cfr., Corte dei conti, App. Sicilia, sent. n. 102/A/2021, *concernente la mendace dichiarazione di disponibilità di terreni agricoli ai fini dell'ottenimento di contributi pubblici*).

Proprio con riferimento al *dies a quo* della prescrizione dell'azione erariale, infatti, il novellato comma 2 dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994

dispone che *“il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, (...), ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta”*. Ai fini dell’individuazione del *dies a quo* della prescrizione, pertanto, la norma attribuisce rilievo all’obiettivo impossibilità dell’Amministrazione danneggiata di percepire il pregiudizio e, conseguentemente, di azionare il risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell’art. 2935 c.c., a mente del quale *“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”* (ex plurimis, Sez. III App. n. 24/2022: *“Il doloso occultamento, nell’ambito della responsabilità contabile, va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente, in relazione ad una condotta occultatrice del debitore, ma obiettivamente, in relazione all’impossibilità dell’amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c.”*).

ii. - Nel caso di specie, pertanto, non può ragionevolmente dubitarsi del fatto che la presentazione di una dichiarazione fidefacente, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, tuttavia mendace, abbia integrato una *“condotta attiva”* del soggetto istante (cfr., Corte dei conti, App. Sicilia, sent. n. 102/A/2021), ossia un comportamento caratterizzato da un’azione volontaria, concretamente modificativa della realtà esterna. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche anteriore alla novella introdotta dalla legge n. 1 del 2026 – che, recependo consolidati indirizzi pretori, ha specificato le modalità di integrazione dell’occultamento doloso del danno – l’occultamento doloso può

realizzarsi attraverso comportamenti commissivi o omissivi, aventi ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il danneggiante sia tenuto per legge o per contratto (*Corte conti, Sez. III App., n. 345/2016 e Sez. II App., n. 724/2018*) e, nei casi di danni cagionati attraverso condotte di falso dichiarativo, l'omissione assume rilievo ove sussista un obbligo giuridico di informare l'Amministrazione, tanto più nel caso all'esame concernente la richiesta di un cospicuo contributo pubblico a fondo perduto (*cfr., tra le altre: Corte conti, Sez. II App., sent. n. 175/2019; Sez. I App., sent. n. 178 del 12.5.2021; Cass. 2030/2010*).

iii. - Nell'accertamento della concreta integrazione di un occultamento doloso del danno, nel caso di specie va evidenziato che la possibilità per il Ministero erogante di avvedersi del carattere mendace dell'istanza di contributo e, quindi, del fatto dannoso prima degli accertamenti dell'Autorità Inquirente, risultava concretamente preclusa per effetto del riparto delle competenze istruttorie, previsto dal D.M. n. 292 del 2004, che attribuiva a diverso organo, il CO.RE.COM., la competenza a verificare, anche attraverso i dovuti controlli sulle dichiarazioni sostitutive, l'effettiva sussistenza dei requisiti per l'accesso al contributo e la predisposizione delle graduatorie (*cfr. supra, in FATTO, il prg. II., punto i.*).

Ne consegue la fondatezza della prospettazione attorea, risultando evidente che la scoperta del fatto dannoso - vale a dire l'indebita percezione del contributo pubblico da parte della Società - si sia resa possibile solo all'esito degli accertamenti della Guardia di Finanza, trasmessi alla Procura regionale in data 13/07/2018, momento di

decorrenza della prescrizione ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994 (cfr. Sez. I App., sent. n. 178 del 12.5.2021, Sez. III App. n. 24/2022). Siffatta conclusione, peraltro, appare incidentalmente condivisa dalla difesa della convenuta [Omissis] nel proprio atto difensivo (*"con nota del 13.07.2018, la Guardia di Finanza trasmetteva alla Procura regionale presso la Corte dei Conti per l'Umbria l'annotazione di polizia relativa al danno erariale ipotizzato. Risulta, pertanto, evidente che, in tale data, la Procura regionale prendeva piena contezza di quanto posto a carico della sig.ra [Omissis] dalla G.d.F. e, conseguentemente, tale data segna il momento iniziale dal quale far decorrere il termine prescrizionale, in quanto coincidente con il disvelamento del fatto di danno"* (comparsa [Omissis], pp. 5-6).

iv. - La tempestività dell'azione di responsabilità discende quindi, in primo luogo, dall'interruzione del quinquennio prescrizionale che si è attuata per l'effetto dell'insinuazione, al passivo fallimentare della Società debitrice, dello specifico credito vantato dal Ministero. Secondo il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, seguito anche da questa Corte, infatti, *"la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945 c.c., comma 2, l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310 c.c., comma 1"* (in termini, Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 9638 del 19/04/2018, Cass. Civile, Sez. V, ord. n. 2685 del 04/02/2025; Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, sent. n. 101 del 28/09/2023, sent. n. 251 del

14/07/2026).

v. - Con riferimento a quanto sopra esposto, deve giudicarsi che, a seguito dell'insinuazione al passivo del 15/06/2021, attuata dal Ministero, sia stato interrotto per la prima volta il periodo prescrizione decorrente dal 13/07/2018, con la conseguenza che l'invito a dedurre, notificato alla convenuta il 10/04/2025, ha consentito l'utile azione della Procura regionale. Tanto si afferma anche in considerazione del fatto che, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza all'art. 66 c.g.c., *«il limite prescrizione di sette anni è stato previsto dal codice di giustizia contabile per gli atti interruttivi disposti dal Procuratore regionale, mentre non trova applicazione nei casi, come nella specie, in cui l'interruzione della prescrizione è disposta dall'amministrazione.»* (rif.: tra le altre: Corte dei conti, Sez. giur. Umbria n. 14 del 2026). Al riguardo si è puntualizzato (Sez. II app. n. 281/2023) che *“il tenore letterale del criterio recato dall'art. 20, lett. d), della legge delega n. 124/2015 (“prevedere l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora”) conferma che la costituzione in mora da parte del P.M. contabile, nell'ambito e indipendentemente dall'invito a dedurre, ha costituito l'oggetto non già di una nuova attribuzione, bensì di una disciplina limitativa per l'attore pubblico (in termini, Corte conti, Sez. II, n. 209/2021); fermo restando, beninteso, la facoltà per l'amministrazione danneggiata di adottare atti di costituzione in mora senza le predette limitazioni, in ossequio agli ordinari criteri civilistici (art. 2943 c.c.).»* (in termini, Sez. II app., sent. n. 233/2025 e Sez. Umbria n. 14 del 2026, precit.).

vi. - In ogni caso, anche nella prospettiva della sussistenza di un termine settennale invalicabile decorrente dal 13/07/2018 (*pertanto sino al 13/07 2025*), l'azione giudiziaria - introdotta con l'atto di citazione notificato alla convenuta in data 21/11/2025 - deve considerarsi tempestiva tenuto conto che, ad avviso del Collegio, la c.d. sospensione "Covid" prescritta in via derogatoria, eccezionale e generale dall'art. 85, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, ha incrementato il termine settennale di n. 176 giorni, determinando lo spostamento della maturazione della prescrizione, calcolata ai sensi dell'art. 66 c.g.c., alla data del 04/01/2026.

vii. - Irrilevante si configura altresì l'applicazione, in punto di prescrizione, della legge n. 1/2026, in relazione alla quale il fatto dannoso dovrebbe ritenersi risalente alla condotta illecita. Nel merito si osserva, difatti, che l'individuazione del *dies a quo* della prescrizione, come sopra accertato, si manifesta conforme al nuovo dettato dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, che mantiene in ogni caso ferma la fattispecie del doloso occultamento del danno.

viii. - Da ultimo, è appena il caso di richiamare che, in ragione della contestazione delle condotte sottostanti a titolo di dolo, devono ritenersi estesi alla Società contumace, in quanto condebitore solidale, gli effetti dell'interruzione della prescrizione accertati nei confronti della convenuta costituitasi nel giudizio (*rif.: art. 1310, cod. civ.*).

4. - Osserva il Collegio, con riferimento all'eccezione di improponibilità o improcedibilità dell'azione di danno erariale - formulata per la contestuale pendenza del processo penale per i medesimi fatti materiali

oggetto del presente giudizio e conseguente violazione del divieto di *ne bis in idem* - che la natura prevalentemente risarcitoria e non afflittiva del giudizio di responsabilità erariale (*riconosciuta in primo luogo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Rigolio c. Italia, del 13 maggio 2014*) consente a quest'ultimo di procedere in via del tutto autonoma rispetto al giudizio penale (*ex plurimis*, Sez. giur. Umbria, sent. n. 62/2025; Sez. II App., n. 207/2025: *"la responsabilità amministrativa e quella penale operano su piani e ambiti diversi, avendo la prima natura risarcitoria e la seconda natura sanzionatoria, anche quando riguardano i medesimi fatti. La giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono, infatti, reciprocamente indipendenti anche quando investono un medesimo fatto materiale e, quindi, non sussiste alcuna violazione del principio del "ne bis in idem", stante l'autonomia e separatezza dei due giudizi"*).

Né risultano in alcun modo fondate le considerazioni, svolte nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta a sostegno di una ventilata sospensione del giudizio contabile - comunque non confluita nelle conclusioni rassegnate a questo Giudice - circa una pretesa *"pregiudizialità in senso tecnico"* tra il processo penale e quello contabile, determinata dall'identità di uno dei presupposti delle due fattispecie di illecito, ossia la *"riferibilità alla sig.ra [Omissis] delle firme apposte sulla domanda inviata al Corecom Umbria"* (comparsa, pag. 17). Appare evidente, infatti, come la mancata dimostrazione della sussistenza di un realistico rapporto di pregiudizialità tecnica tra il processo penale per il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche e il giudizio per il risarcimento del danno erariale, nonché la mancata formale

proposizione di una querela di falso, privino di sostanza le considerazioni difensive concernenti l'affermata non riconducibilità della sottoscrizione della domanda da parte della persona che ne risulta firmataria, sulla quale appare fondarsi l'intero impianto difensivo. Vale la pena di rammentare, con riferimento ai presupposti della sospensione necessaria del giudizio contabile, che, a mente dell'art. 105 del Codice della Giustizia Contabile, *"chi deduce in giudizio la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente"* (comma 1), e che solo una volta *"proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso"* (comma 4).

5. - Passando all'esame del merito della causa, attesa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativa, la domanda si configura fondata nei termini di successiva motivazione.

5.1. - Il rapporto di servizio: la posizione della Società.

Appare in primo luogo incontestabile la ricorrenza del rapporto di servizio instaurato tra la Società e il Ministero, per effetto dell'erogazione della sovvenzione economica. Com'è noto, per giurisprudenza pacifica, l'erogazione di risorse pubbliche finalizzata al perseguimento di un programma di natura pubblicistica instaura tra la P.A. finanziatrice e il privato percettore una relazione funzionale diretta alla realizzazione di finalità di pubblico interesse, con conseguente attrazione alla cognizione del Giudice contabile delle fattispecie di

danno erariale da tale rapporto derivanti (*cfr. Sez. giur. Umbria, sent. n. 14/2026*). Come più volte statuito dalle SS.UU. della Suprema Corte, anche in sede di regolamento di giurisdizione su fattispecie di danni connessi a finanziamenti pubblici, il rapporto di servizio è configurabile tutte le volte in cui il privato, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga ad assumere particolari vincoli o obblighi nei confronti della stessa, che risultino funzionali ad assicurare il perseguimento di esigenze di carattere generale (*ex plurimis, Cass. SS.UU., sent. n. 3310/2014; Cass. SS.UU., ord. n. 22114/2014*). Nel caso di specie si trattava di fondi espressamente vincolati a una finalità di pubblico interesse concernente il sostegno al pluralismo e all'innovazione dell'Informazione radio-televisiva.

5.2. - La posizione dell'Amministratore unico della Società.

I medesimi principi, in tema di rapporto di servizio, sono stati altresì affermati con riferimento all'Amministratore di Società private destinatarie di fondi pubblici, del quale si prospetti una condotta di dolosa appropriazione dei finanziamenti, sulla base della considerazione per cui *“la società beneficiaria dell'erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio, sicché la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico”* (Cass. SS.UU., sent. n. 3310/2014). Con riferimento alla posizione della convenuta, all'epoca dei fatti Amministratore unico della Società, il Collegio deve osservare che la responsabilità dell'Ente collettivo percettore si estende al legale rappresentante che abbia, mediante un proprio comportamento,

determinato la condotta causativa del danno inверatosi nell'indebita percezione del contributo pubblico e del conseguente sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità legittimamente individuate (*cfr., Corte dei conti, Sez. giur. Umbria, sent. n. 14 e n. 20 del 2026*). Come chiarito, inoltre, sempre dalla Suprema Corte, "il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provocano la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione" (Cass. SS.UU., sent. n. 296/2013). È, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che le persone fisiche collegate in modo organico alla persona giuridica, che abbiano cagionato materialmente il danno con le proprie condotte illecite, debbano rispondere delle conseguenze del loro operato, per avere avuto la concreta disponibilità delle somme di spettanza pubblica, ovvero per aver sviluppato le condizioni necessarie per il relativo indebito incameramento (*cfr., Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, sent. n. 13/2024 e n. 322/2024 e gli ampi richiami giurisprudenziali ivi contenuti: Cass., S.U., ord. n. 23332/2009, n. 30786/2011 e n. 19891/2014*), in ogni caso violando i propri doveri institori e di rappresentanza, ingerendosi nella gestione del pubblico denaro, in virtù della posizione rivestita nell'ambito della società, mediante comportamenti contrari alla legge o per finalità difformi da quelle di interesse generale. In altri termini, il soggetto privato che si inserisce, con la propria domanda, nel

procedimento amministrativo relativo all'erogazione di pubbliche sovvenzioni diviene partecipe delle finalità pubbliche sottese al procedimento stesso, e parte di un rapporto di servizio con l'Amministrazione concedente, *“per cui ove, con i suoi comportamenti, in fase genetica, per difetto dei presupposti o requisiti dichiarati, e/o in fase funzionale, per inadempimento ai relativi obblighi, pregiudichi l'attuazione delle suddette finalità, alla cui realizzazione è chiamato a partecipare in conformità alle previsioni dell'atto di concessione del contributo, deve rispondere innanzi a questa Corte dei danni conseguentemente arrecati all'Amministrazione”* (Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, n. 393/2014).

Nel caso di specie, e come si dirà meglio *infra*, a prescindere dall'individuazione del materiale estensore dell'istanza, il dato rilevante, ai fini dell'imputazione dell'illecito, attiene all'avvenuta sottoscrizione e presentazione della richiesta e, soprattutto, all'effettiva assegnazione del finanziamento, unitamente allo *status* di rappresentante della Società beneficiaria, legata alla medesima in virtù di un rapporto organico.

5.3. - La condotta illecita e il dolo della Società.

Risultano del tutto incontestate sia l'oggettiva illiceità della domanda di contributo sia la riferibilità alla Società convenuta della condotta materiale causativa del danno erariale, integrata dalla presentazione di un'istanza attestante fatti e situazioni giuridiche non corrispondenti al vero, al fine di conseguire indebitamente un contributo pubblico.

Nel merito deve osservarsi che la semplificazione documentale e dei controlli amministrativi, che connota i procedimenti di concessione di

	incentivi pubblici, si fonda sull'utilizzo delle autocertificazioni e	
	dichiarazioni che soggiacciono al principio dell'autoresponsabilità nelle	
	allegazioni e dichiarazioni del beneficiario, ciò comportando	
	l'accrescimento delle responsabilità che incombono sul privato con	
	riferimento alle relative conseguenze giuridiche (<i>in termini, Sez. giur.</i>	
	<i>Lombardia, sent. n. 33/2025</i>).	
	Ulteriormente ne consegue, ad avviso del Collegio, l'imputazione alla	
	Società - a titolo di dolo - dell'illecito integrato dalla presentazione della	
	dichiarazione mendace univocamente diretta all'ottenimento del	
	beneficio non spettante, con riferimento a circostanze di fatto e di diritto	
	da ritenersi del tutto note, all'Ente, pertanto finalisticamente	
	consapevole dell'evento lesivo conseguentemente cagionato.	
	Inoltre, rileva, ad avviso del Collegio, che la Società risulta essere stata	
	imputata ai sensi degli articoli 5, comma 1, lett. a) e 24 del d.lgs. n. 231	
	del 2001, per <i>"non avere, prima della commissione dei fatti ascritti e contestati</i>	
	<i>alla persona (...) che ha agito in virtù di un rapporto di immedesimazione</i>	
	<i>organica con l'ente, quale amministratore, attuato i modelli di organizzazione</i>	
	<i>e gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi, con ciò</i>	
	<i>traendo dalla condotta delittuosa del predetto, il quale ha agito per conto e</i>	
	<i>interesse dell'ente, un profitto di rilevante entità"</i> (cfr. GUP Tribunale di	
	Roma, sent. n. 628/2021), circostanza che avvalorata la sussistenza di una	
	ulteriore condotta illecita della stessa, foriera della causazione del	
	medesimo danno erariale, connotata da dolo eventuale, atteso che la	
	commissione - nell'interesse o a vantaggio dell'Ente - di uno dei reati	
	tipizzati dal menzionato testo normativo da parte dei soggetti qualificati	
	28	

(rif.: l'art. 5, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 231 del 2001), risulta essersi determinata a causa della circostanza della mancata adozione ed efficace attuazione, in ambito societario, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire tali illeciti. Al riguardo, ha significativamente riconosciuto la Corte di Appello di Roma che, sul piano oggettivo, *“ciò che rileva è infatti l'avvenuta utilizzazione del documento per ottenere il beneficio pacificamente non spettante alla società amministrata (...), indipendentemente dalle modalità con le quali lo stesso sia stato materialmente confezionato”* (sent. n. 11996/2021, doc. 23 Atti Procura, all. 4), pertanto a prescindere dall'individuazione del materiale estensore dell'istanza e, dunque, nell'indicata prospettiva, con imputabilità dell'illecito in capo all'Ente convenuto in ragione dell'avvenuta assunzione del rischio dell'evento dannoso al riguardo *“prevedibile”* (rif.: Corte dei conti, Sez. giur. Umbria, n. 14 del 2026, precit., capo 4.3.a.), nello specifico caso l'indebita percezione di erogazioni pubbliche espressamente prevista dall'art. 24 della legge n. 231 del 2001. Ne consegue l'accertamento, in fattispecie, dei predetti elementi costitutivi - oggettivo e soggettivo - della responsabilità amministrativa.

5.4. - La condotta illecita e il dolo dell'Amministratore.

Sulla base di quanto documentato in atti, risulta identificabile nella convenuta [Omissis] il soggetto al quale ulteriormente ascrivere, nella qualità di Amministratore della Società, l'illecito ottenimento del contributo non spettante considerato, in particolare ma non solo, il rilievo che la sovvenzione pubblica a fondo perduto rivestiva, per la sopravvivenza economica dell'Emittente, dalla stessa *“acquistata”*

pochi mesi prima (*cfr. infra*).

Prive di pregio appaiono, al riguardo, le considerazioni svolte nella comparsa di costituzione e risposta in ordine alla giustificazione per la quale il personale amministrativo della Società, coadiuvato da un commercialista esterno, avrebbe *“con tutta probabilità, proceduto alla presentazione della richiesta apponendo direttamente la sottoscrizione della legale rappresentante”*, condotta valutata alla stregua di una *“prassi (...) riconducibile a qualsiasi assetto societario dove la compagine sociale è articolata in più persone”* (comparsa [Omissis], pagg. 10-11).

Richiama il Collegio, che le menzionate argomentazioni si sono testualmente articolate come segue: *“Ancora, non si può non tenere in considerazione la circostanza che di tale attività si occupava, in realtà, il personale amministrativo, coadiuvato da un commercialista esterno, i quali hanno, con tutta probabilità, proceduto alla presentazione della richiesta apponendo direttamente la sottoscrizione della legale rappresentante. Se tale prassi è riconducibile a qualsiasi assetto societario dove la compagine sociale è articolata in più persone, lo è ancora di più se si considera una realtà dove la sig.ra [Omissis] aveva da pochi mesi acquistato la società, come risulta dalla camerale che si allega e che non è mai stata informata del contenuto dei documenti presentati a corredo della stessa.”* (memoria di costituzione, pp. 10 e 11).

Nel merito, il rilievo economico della domanda (*rif., supra*) nonché la qualità della convenuta (*Amministratore della Società*) costituiscono elementi che impattano sulla tesi difensiva - oltretutto contraddittoria in quanto riferita, dapprima, alla falsità della firma sulla domanda di

contributo (*"Infatti, la sig.ra [Omissis] ha fin dal principio disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla domanda"*; memoria di costituzione, pp. 3; altri avrebbero *"con tutta probabilità, proceduto alla presentazione della richiesta apponendo direttamente la sottoscrizione della legale rappresentante"*; memoria, precit., p. 10), ma poggianti, poi, sulla non conoscenza *"del contenuto dei documenti presentati a corredo della stessa"* (memoria di costituzione, p. 11) - e appaiono di per sé in grado di denegarne il relativo fondamento. A ciò si aggiunga la constatazione che la prospettata sottoscrizione di documenti da parte di terzi, non aventi titolo, giammai potrebbe ritenersi una *"prassi"* normale delle compagini sociali, tanto integrando più fattispecie di reato (*tra cui: il falso materiale, il falso in atto pubblico e l'uso di atto falso: rif.: artt. 482/476, c.p., 316-ter c.p., 489 c.p.*), che, come tali, la convenuta avrebbe dovuto come Amministratore unico (*ancorché contro ignoti*) denunciare.

Rileva ulteriormente, in senso sfavorevole alla parte, il comportamento tenuto nel processo, valutabile dal Giudice (*art. 95, comma 3, c.g.c.*), considerato che pur avendo sostanzialmente prospettato una questione di falso - quanto meno - materiale, la stessa non ha chiesto termini per proporre il correlato incidente innanzi al Giudice civile (*rif.: artt. 14 e 105, c.g.c.*).

Pertanto, non riverberando effetti la rilevata mancata contestazione, da parte del Ministero e della Procura attrice, del fatto addotto (*la firma sulla domanda di contributo asserita non essere stata apposta dall'Amministratrice*) - non potendo questo Giudice validare, neppure implicitamente, la falsità invocata - ne consegue che, ai fini del presente giudizio, deve

invece ritenersi comprovata la materiale sottoscrizione della domanda, oggettivamente e incontestabilmente mendace, da parte della convenuta.

Per le argomentazioni sin qui esposte e per quanto consta agli atti, il Collegio ritiene dunque riscontrabile, nella condotta della predetta, un atteggiamento doloso, reso evidente dalla consapevole e intenzionale violazione degli obblighi previsti dalla normativa disciplinante l'erogazione del finanziamento, avendo quale Amministratore unico della Società richiesto e ottenuto il contributo pubblico in carenza dei requisiti di legge (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, sent. n. 13/2024, nonché Sez. giur. Sardegna, sent. 14.09.2023, n. 130, per una fattispecie di indebito introito di contributi all'editoria televisiva da parte di emittente televisiva che non risultava in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali nei confronti dei dipendenti, nella quale il Giudice, nel condannare la società di capitali beneficiaria al risarcimento del danno erariale, aveva qualificato in termini di dolo la condotta di falsa dichiarazione del rappresentante legale di possedere i requisiti previsti dalla normativa, causativa di danno).

Nella valutazione della posizione soggettiva deve altresì condividersi la considerazione del Giudice penale, per cui l'accettazione altresì della carica di legale rappresentante "comportava che la stessa fosse pienamente edotta e consapevole del contenuto degli atti che andava a sottoscrivere spendendo quella qualità. A maggior ragione quando si tratta, come nel caso di specie, di una richiesta volta a ottenere l'erogazione di finanziamenti pubblici, sottoscritta sulla base di dati falsi, la falsità dei quali era agevolmente

	<i>verificabile dal legale rappresentante e amministratore unico” (Corte di Appello</i>	
	<i>di Roma, sent. n. 11996/2021, doc. 23 Atti Procura, all. 4). Proprio la natura</i>	
	<i>e la rilevanza delle dichiarazioni mendaci contenute nella domanda di</i>	
	<i>concessione del contributo - in palese contrasto con la realtà dei fatti -</i>	
	<i>appare in effetti deporre per la connotazione dolosa della condotta del</i>	
	<i>soggetto sottoscrittore (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Trentino, sede di</i>	
	<i>Trento, sent. n. 114/2022; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 255/2023).</i>	
	Ne consegue l’ accertamento, anche nei riguardi dell’ Amministratore	
	unico, dei predetti elementi costitutivi - oggettivo e soggettivo - della	
	responsabilità amministrativa.	
	5.5. - Il nesso di causalità tra le condotte e il danno.	
	Nessun dubbio può porsi in ordine alla sussistenza del nesso di	
	causalità tra le condotte illecite poste in essere dalle convenute in sede	
	concorsuale e il pregiudizio, segnatamente riguardato dai capi	
	successivi, arrecato al Ministero.	
	5.6. - Il danno erariale.	
	Risulta altresì comprovato il danno erariale, al cui ristoro mira la	
	domanda attorea, in quanto determinato:	
	i. - dall’ottenimento indebito del contributo pubblico da parte della	
	Società che non aveva i requisiti previsti per poter essere ammessa alla	
	concessione del finanziamento statale, come dimostrato dalla revoca al	
	riguardo attuata dal Ministero competente, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R.	
	n. 445 del 28/12/2000, a mente del quale qualora dal controllo emerga	
	la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell’atto	
	di notorietà, “il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al	
	33	

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” cui consegue “altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza”;

ii. - dall'indubbio sviamento delle risorse vincolate ottenute (*indebitamente*) dalla Società - destinate al finanziamento dell'informazione radio-televisiva - in quanto concretamente utilizzate per l'estinzione di partite debitorie della Società medesima (*fatto incontestato, peraltro rimarcato in una eccezione infondata della convenuta ex Amministratrice della Società; cfr. infra*);

iii. - dalla constatazione della mancata restituzione delle somme al Ministero competente (*rif.: l'insinuazione al passivo fallimentare da parte del medesimo Dicastero*).

5.6.1. - Quanto all'eccezione per la quale non vi sarebbe stato alcun danno erariale addebitabile alle convenute, poiché il contributo non veniva riscosso dalla Società, ma dallo Stato, il Collegio ritiene, come già statuito dal Giudice penale (*cfr. supra, in FATTO, par. II., punto vii.*), che l'Emittente televisiva abbia concretamente beneficiato del vantaggio economico ritraibile dal contributo pubblico, avendolo utilizzato “*quale deconto di un debito della società medesima*” (*in termini, Corte di Appello di Roma, sent. n. 11996/2021*). L'erogazione del finanziamento ha, pertanto, sicuramente arrecato un arricchimento alla Società, determinando la possibilità per i relativi creditori di vedere soddisfatte le proprie pretese aggredendo il patrimonio societario, aumentato per effetto dell'indebito

versamento di risorse pubbliche (cfr. la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Umbria alla Guardia di Finanza, prot. 12862/2018, in doc. 1 Atti Procura, all. 12, attestante il fatto che "i versamenti delle somme dovute agli Enti impositori per le quote sopra indicate (...) sono stati effettuati"). Nessun pregio può quindi riconoscersi all'eccezione della convenuta, intesa a confutare la sussistenza di un *eventus damni*, circa l'asserito mancato conseguimento della somma, che non sarebbe "transitata, neppure per un istante, nel patrimonio della società richiedente, atteso che il fatto espropriativo rappresentato dal pignoramento ha giuridicamente impedito che intervenisse l'apprensione della somma" (comparsa, p. 9).

5.6.2. - Né appare logicamente sostenibile la tesi, evocativa di una sorta di *compensatio* tra l'esborso sostenuto dal Ministero e i vantaggi conseguiti da altre Pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994) sostenuta dalla difesa, secondo la quale "la circostanza per cui la somma sia stata pignorata da Equitalia, soggetto riferibile allo Stato, esclude che vi sia stata una diminuzione patrimoniale per quest'ultimo, atteso che i ricavi di tale ente vanno a confluire nel bilancio consolidato dello Stato e quindi le somme non sono mai uscite dalla mano pubblica" (comparsa, pag. 9).

Al riguardo deve, infatti, evidenziarsi come, secondo l'orientamento giurisprudenziale implicitamente evocato, pur a volerlo condividere, l'operatività dell'istituto della c.d. *compensatio lucri cum danno* è comunque subordinata al fatto che "il vantaggio di un Soggetto inserito nella c.d. sistema della finanza pubblica allargata sia "conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito" che ha cagionato un danno ad un altro

Soggetto inserito nel c.d. sistema della finanza pubblica allargata” (Sez. giur. Lombardia, sent. n. 176/2024, n. 158/2025).

Nel caso in esame, anche a voler riconoscere sussistente un vantaggio economico in capo ad Equitalia Centro S.p.a. (*che non sussiste, avendo la stessa agito quale mero Agente della Riscossione e non per il soddisfacimento di un proprio interesse patrimoniale*) o in capo agli Enti impositori destinatari ultimi delle risorse acquisite attraverso la procedura esecutiva, appare comunque evidente la non riconducibilità di tale vantaggio allo stesso fatto causativo del danno arrecato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy: infatti, mentre il vantaggio arrecato agli Enti destinatari dei pagamenti riscossi in virtù dell'intervento di Equitalia S.p.a., risalendo nella catena causale degli eventi, origina indubbiamente dal mancato pagamento di tributi, contributi o sanzioni da parte della Società, il danno arrecato al Ministero consegue al ben diverso fatto illecito integrato dalla falsa attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo ministeriale in parola.

5.6.3. - In punto di quantificazione, non appare revocabile in dubbio che l'Amministrazione concedente abbia subito il danno (*rif. i punti i., ii. e iii. del precedente capo 5.*), in misura almeno pari all'ammontare dei contributi che, in ragione della mancata realizzazione delle iniziative finanziate, si palesano indebitamente erogati in difetto di idonea causa giustificativa (*in termini, Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, sent. n. 393/2014*). In definitiva, ove il contributo a fondo perduto non fosse stato erogato, poiché non si sarebbe dovuto legalmente attribuire, il Ministero non sarebbe stato danneggiato e la Società si sarebbe dovuta

	integralmente fare carico dei propri debiti, invece pagati con risorse né	
	di proprietà della medesima né alla stessa spettanti.	
	6. - Sulla base di tutto quanto sopra esposto, precisato e motivato, la	
	domanda della Procura regionale, in quanto fondata, deve essere	
	accolta - previa dichiarazione di contumacia della Società convenuta -	
	con condanna della Società [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] in fallimento	
	e della convenuta [Omissis] [Omissis] al pagamento dell'importo di	
	euro 184.571,09 (<i>centottantaquattromilacinquecentosettantuno/09</i>) in favore del	
	Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oltre agli accessori di legge,	
	in via solidale e per l'intero con riparto, ai soli fini dell'eventuale azione	
	di regresso, della quota del 50% ognuna.	
	7. - La connotazione dolosa della condotta rende inconferenti le	
	argomentazioni svolte a sostegno della richiesta di applicazione del	
	potere riduttivo previsto dal novellato articolo 1, comma 1, della legge	
	n. 20 del 1994, " <i>salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito</i>	
	<i>arricchimento</i> ", siccome invece integrati nel caso di specie.	
	8. - Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la	
	soccombenza, nei confronti delle convenute condannate.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria,	
	definitivamente pronunciando, previa dichiarazione della contumacia	
	della Società [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] in fallimento, accoglie	
	integralmente la domanda della Procura regionale - nei termini di cui	
	in motivazione, <i>contrariis reiectis</i> - e, per l'effetto, condanna in solido le	
	convenute Società [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] in fallimento e	
	37	

	[Omissis] [Omissis] al pagamento, in favore del Ministero delle Imprese	
	e del Made in Italy, dell'importo di euro 184.571,09	
	(centottantaquattromilacinquecentosettantuno/09), con la determinazione	
	delle quote relative alle eventuali azioni di regresso nella misura del	
	50% per ognuna. L'importo per cui v'è condanna va incrementato della	
	rivalutazione monetaria, da calcolarsi dal momento di consumazione	
	del danno e fino alla pubblicazione della sentenza, e degli interessi legali	
	sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza e fino	
	all'effettivo soddisfo.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo	
	di euro 578,17 (diconsi cinquecentosettantotto/17), ponendosi il relativo	
	onere a carico dei convenuti condannati in solido e con ripartizione per	
	l'eventuale azione di regresso in misura paritaria.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno 15 aprile	
	2026.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Iole Genua	Giuseppe De Rosa
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositata in Segreteria il 7 agosto 2026.	
	P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	(Dott.ssa Elena Errico)	
	Dott.ssa Paola Paternoster	
	(f.to digitalmente)	
	38	

DECRETO

Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE) n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.

IL PRESIDENTE

Giuseppe De Rosa

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:
omettere i dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.

Depositato in Segreteria il 7 agosto 2026.

P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(f.to digitalmente)